



SCHEMA DI DISCIPLINARE/CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Recante patti e condizioni relativi ad attività professionale per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, del seguente servizio tecnico:

**Oggetto: ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI INERENTI LA SICUREZZA NEI
CANTIERI EDILI DEGLI EDIFICI DEL RAGGRUPPAMENTO N.4 E 5.
CIG 97137643A3**

Premesso che:

- con determinazione n. _____ del _____ del Direttore del settore Opere Pubbliche è stato disposto di ricorrere all'istituto dell'Accordo Quadro, ai sensi all'art. 54 del D.Lgs.50/2016 smi, per la prestazione di attività e servizi tecnici inerenti la prevenzione incendi per gli edifici del raggruppamento n. 5 , mediante affidamento diretto e tramite il criterio del minor prezzo, previa consultazione di operatori economici registrati nell'elenco fornitori della piattaforma SINTEL -Aria spa di Regione Lombardia,
- la procedura di individuazione dell'Operatore Economico è descritta nel report di procedura ID. N.
- con medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione in oggetto a favore dell'operatore economico _____ , con sede in _____
Codice fiscale / Partita I.V.A. n° _____ che ha offerto un ribasso del% da applicare all'importo a base d'asta di ciascun contratto attuativo,
- con successive determinazioni verranno assunti specifici impegni di spesa in relazione al singolo contratto attuativo;

Il presente Accordo Quadro è da considerarsi ad ogni effetto di legge e dei rapporti fra le parti, contratto normativo, finalizzato esclusivamente alla definizione dei contenuti normativi e dei prezzi da applicarsi ai singoli contratti attuativi che saranno poi oggetto di affidamento in attuazione del presente Accordo Quadro;

La stipulazione dell'Accordo Quadro e la sottoscrizione del presente Disciplinare_contratto di incarico professionale non obbligano la stazione appaltante ad affidare l'esecuzione di prestazioni che saranno dichiarate nei singoli contratti attuativi. L'importo massimo delle prestazioni che sarà possibile affidare viene stimato in € 39.900,00 al lordo del ribasso di aggiudicazione, oltre oneri contributivi, previdenziali e iva ai sensi di legge

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventitre, il giorno ... del mese di..... alle ore in Como, via Vittorio Emanuele n. 97 presso gli uffici comunali del Settore OO.PP:

Il Direttore del Settore Opere Pubbliche, arch. Luca Colombo, CF..... il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di COMO, giusto Decreto Sindacale, domiciliato per la carica nella sede comunale di Como, via Vittorio Emanuele II, 97, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, dichiarando nel contempo di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità in relazione all'assunzione del presente atto;

E

L'operatore economico, con sede in, viaiscritto/a all'Albo/Collegio degli/deidella Provincia di al n., con studio in, C.F. – Partita IVA,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il, con sede in, via iscritto/a all'Albo/Collegio degli/deidella Provincia di al n., con studio in, C.F. – Partita IVA, nel seguito "Operatore economico", si impegna ad assumere l'incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Como, relativo all'esecuzione di servizi di cui all'oggetto.

In particolare L'accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, disciplina le condizioni generali stabilite preventivamente per i successivi contratti attuativi che avranno ad oggetto prestazioni e attività inerenti la sicurezza nei cantieri edili degli edifici dei raggruppamenti 4 e 5.

Il Comune di Como, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'operatore economico, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte mediante specifici contratti attuativi, successivamente definiti dalla stazione appaltante in relazione al delinearsi in maniera compiuta di specifiche esigenze. Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto della vigente normativa applicabile al contratto in specie, e a regola d'arte.

ART. 2 - OBBLIGHI LEGALI

L'Operatore economico" incaricato è obbligato all'osservanza: delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti, del Codice Civile; e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della normativa in materia relativa all'Ordine e/o Collegio professionale d'appartenenza.

Resta a carico dell'Operatore economico" incaricato ogni onere, strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, pur rimanendo organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; L'Operatore economico" incaricato eseguirà quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.

L'Operatore economico" incaricato garantisce la propria disponibilità per sopralluoghi e confronti segnalati dalla Committenza, anche con soggetti incaricati dall'Amministrazione in supporto al Responsabile del Procedimento o in relazione a collaborazioni e/o referenti di altri enti segnalati dalla Committenza, quali ad esempio il Settore Cultura e IL Settore Commercio del Comune di Como, i funzionari della Soprintendenza, i referenti della Polizia locale, del Comando dei Vigili del Fuoco.

ART: 3 – IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo dell'Accordo Quadro , da affidarsi mediate specifici contratti attuativi è stimato nella misura massima di € 39.900,00 (euro trentanovemilanevecento/00) al loro del ribasso offerto, oltre CNPAIA e Iva ai sensi di legge.

Agli importi dei singoli contratti attuativi si applicherà la percentuale del ribasso offerta in sede di presentazione dell'offerta su piattaforma SINTEI da parte del Operatore economico del presente Accordo quadro, pari a% (.....per cento). Per i contratti attuativi non è previsto un importo minimo.

ART. 4 – DURATA

Il presente Accordo Quadro ha durata massima temporale di 2 (due anni) decorrenti dalla data della stipula dello stesso o dalla data della consegna del servizio in pendenza del contratto, per motivi di urgenza dettati a insindacabile giudizio dalla stazione appaltante. L'Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche nel caso ciò avvenga prima del termine indicato al punto precedente, e alla scadenza fissata anche se non fosse stata affidata alcuna attività, senza che l'operatore economico affidatario possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese nei confronti della stazione appaltante fino a quando non saranno attivati i contratti attuativi.

ART. 5 _ MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. TERMINI DI ESECUZIONE

Il RUP disporrà i singoli contratti attuativi che saranno numerati progressivamente. I singoli contratti attuativi delineeranno in maniera dettagliata le attività che di volta in volta verranno richieste, i documenti di base forniti, le modalità e i tempi di esecuzione e consegna, nonché l'importo contrattuale calcolato secondo quanto indicato all' art. 7 del presente disciplinare. Detto compenso si intende onnicomprensivo e compensativo di tutti gli oneri , diretti ed indiretti, che l'Operatore economico dovrà sostenere per eseguire tutte le attività, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell'incarico, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti. Le spese da versare al Comando dei Vigili del Fuoco per i servizi loro richiesti nell'ambito dei procedimenti oggetto del presente Accordo Quadro restano a carico della stazione appaltante. Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto all'Operatore economico per lo svolgimento di prestazioni al di fuori della sede operativa dichiarata dall' Operatore medesimo, per la partecipazione a riunioni, incontri, ecc...

ART.6_ ONORARIO PROFESSIONALE E PAGAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ogni singolo contratto attuativo esplicherà unitamente alle prestazioni, tempi, modalità di esecuzione, importo, fasi e specifiche modalità per la corresponsione del compenso. I pagamenti avverranno entro 30gg dall'accettazione delle fatture elettroniche.

L'operatore economico si impegna a mantenere fisso e invariabile lo sconto offerto, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. I suddetti compensi si intendono onnicomprensivi e non saranno soggetti a variazione dovuta a qualsiasi imprevisto o eventualità.

ART. 7 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al fine di individuare le prestazioni del presente Accordo Quadro che saranno poi dettagliate nei singoli Contratti Attuativi, si elencano di seguito alcune attività, in modo indicativo ma non esaustivo né vincolante, da eseguirsi da parte del "Operatore economico", e si esplicita che queste avranno ad oggetto in via prioritaria, tra gli edifici del raggruppamento n. 5, il Mercato coperto, e in linea di massima potranno consistere in:

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori manutentivi relativo al Contratto Attuativo n. 1 dell'AQ n. 4 di manutenzione dei fabbricati comunali
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori manutentivi relativo al Contratto Attuativo n. 1 dell'AQ n. 5 di manutenzione dei fabbricati comunali
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per altri Contratti attuativi
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per altri cantieri a carattere manutentivo straordinario inerenti i fabbricati compresi negli elenchi dei raggruppamenti n. 4 e 5
- In via subordinata:
 - attività di progettazione e direzione lavori di interventi di manutenzione straordinaria per importi fino a 40.000,00 con categoria prevalente OG1
 - Collaborazione e/o Supporto al RUP in fase di progettazione, o verifica, o in fase di esecuzione per interventi relativi agli edifici compresi nei raggruppamenti n. 4 e 5

Lo sviluppo dei diversi servizi dovranno tener conto degli studi e progettazioni già svolte dai tecnici del settore inerenti i singoli contratti attuativi che verranno attivati, e della documentazione in atti dell'amministrazione che l'operatore economico è tenuto a conoscere e consultare in sede, e delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 del Codice per i Beni culturali già emesse o da richiedere in maniera puntuale alla competente Soprintendenza.

La stazione appaltante si riserva, per esigenze d'urgenza, di affidare con i Contratti attuativi, attività e servizi tecnici in linea con l'oggetto del presente Accordo Quadro ma riferiti ad altri edifici non inseriti negli elenchi dei raggruppamenti n.4 e 5, senza che l'appaltatore possa opporsi.

ART. 8 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO ED OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL "OPERATORE ECONOMICO"

L'operatore economico" incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti, del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della normativa in materia relativa all'Ordine e/o Collegio professionale d'appartenenza.

Resta a carico del "Operatore economico" incaricato ogni onere, strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, pur rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Comune di Como. Il "Operatore economico" incaricato eseguirà quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Comune di Como medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.

Il "Operatore economico" incaricato garantisce la propria disponibilità per sopralluoghi e confronti segnalati dalla Committenza.

Gli elaborati ed i documenti di cui al precedente art 3, DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, che il "Operatore economico" si impegna a compilare e consegnare alla Committenza nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare, diverranno di esclusiva proprietà del Comune di Como che potrà disporne in modo pieno ed incondizionato senza che l'incaricato abbia nulla a che pretendere.

Allo stesso modo l'incaricato si impegna a non divulgare ad altri la documentazione appena citata.

La Stazione Appaltante assicurerà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'osservanza delle norme inerenti gli aspetti tecnici contabili ed amministrativi dell'esecuzione dell'intervento attraverso l'ufficio della Direzione del Servizio ed il Responsabile del Procedimento.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità del "Operatore economico" per vizi, difetti e difformità nell'esecuzione del servizio, di parte di esso o dei materiali utilizzati o per le attrezzature impiegate, né la garanzia del "Operatore economico" stesso per le prestazioni già controllate. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al "Operatore economico", né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Il "Operatore economico" dovrà fornire al RUP tutti i dati di qualsiasi natura per le comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, se dovute e dovrà effettuare le Notifiche preliminari relative ai cantieri di cui è coordinatore con delega del RUP.

ART. 9 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

L'Operatore economico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e si obbliga ad assicurare la continuità di presenza fino a completamento dell'incarico.

L'Operatore economico risponde, altresì, dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP ed al Responsabile dei Lavori. Il direttore dell'Esecuzione/RUP potrà concedere sospensioni, riprese e proroghe sulla base delle vigenti disposizioni in materia. Le modifiche del contratto durante l'esecuzione sono soggette alle vigenti disposizioni di legge

ART. 10 - DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del RUP, dopo l'aggiudicazione ed eventualmente, in caso di necessità, in pendenza di contratto.

L' "Operatore economico" incaricato avrà a disposizione il tempo indicato nella lettera commerciale del Contratto attuativo

A tal fine l'operatore economico deve attivarsi, anche coinvolgendo e consultando la stazione appaltante anticipatamente rispetto al suddetto termine in modo tale che alle suddette scadenze la documentazione presentata sia idonea sotto il profilo sostanziale e formale.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E CESSIONE DEL CREDITO

I compensi per le prestazioni professionali relative alle attività del presente Accordo Quadro verranno calcolati ai sensi del DM 17/06/2016 smi, con riferimenti a categorie e importi specifici di ciascun contratto attuativo.

Le spese saranno riconosciute nella misura del 10%.

Il corrispettivo è da intendersi in misura fissa ed invariabile, per tutte le prestazioni indicate all'art. 7, DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, del presente DISCIPLINARE DI INCARICO

PROFESSIONALE, nonché per l'espletamento di tutte le ulteriori prestazioni necessarie e conseguenti.

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

L'operatore economico" rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE, a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del servizio, nonché a qualsiasi maggiorazione per servizio parziale o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre nessun adeguamento del corrispettivo convenuto con il presente DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE è riconosciuto all'operatore economico" per eventuali variazioni in aumento dell'importo presunto dei lavori dell'opera e/o per eventuali variazioni dell'importo della categoria di opera ipotizzata ai fini della determinazione del compenso professionale o per l'eventuale necessità, di prevedere ulteriori categorie di opere.

Il Comune di Como è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'operatore economico" incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il l'operatore economico" incaricato intenda o debba avvalersi.

L'operatore economico" affidatario dell'incarico rimarrà comunque ed in ogni caso direttamente responsabile dell'operato.

I compensi sono corrisposti con le modalità descritte nei singoli contratti attuativi

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

ART. 12 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55/2019, e poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ed ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21/2021, è prevista la corresponsione, in favore del "Operatore economico", di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle attività come accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte del "Operatore economico", di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'importo degli oneri previdenziali e dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma delle attività; b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Como, fino all'integrale compensazione; c) la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La garanzia è conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale – Ministero dello Sviluppo economico - 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo

schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3, del decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione del servizio l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. Il "Operatore economico" decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni dell'art. 7 -- DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, del presente DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e comunque quelli previsti dalla normativa vigente. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2, in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'affidatario ha presentato cauzione definitiva dell'importo di Euro (/) pari alla percentuale dell'importo di affidamento del ____% (/ cento) in conformità alle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016 mediante garanzia fideiussoria numero _____ del _____ rilasciata da _____

Per la stipula del contratto di appalto in forma di lettera commerciale, il Operatore economico sarà tenuto a produrre polizza di responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo di responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, con un massimale pari a € 500.000,00.

ART. 14 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/10, l'appaltatore si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il "Operatore economico" ha provveduto a comunicare al Comune di Como, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati:

- Banca

Codice IBAN

individuando nel la persona/e delegate ad operare su di essi.

Nel caso in cui il "Operatore economico" effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L.136/10.

Art. 15 – SUBAPPALTO

Il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 smi, come modificato dalla L.108/2021, è ammissibile, per le prestazioni indicate all'art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 smi.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto deve essere autorizzato dalla stazione appaltante.

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro. E' vietata la cessione dei Contratti Attuativi.

ART. 16 – PENALI

Nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati oggettivati nei singoli contratti attuativi sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale contrattuale riferito alla prestazione oggetto del ritardo e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo nella consegna non sia imputabile all'incaricato.

Prima della consegna definitiva sono richiesti almeno tre controlli dei documenti, da effettuarsi in contraddittorio con il Committente, il RUP, il Responsabile dei Lavori e il funzionario della Soprintendenza competente per il territorio, l'eventuale personale di supporto. L'operatore economico è tenuto ad almeno un report settimanale circa l'avanzamento dell'elaborazione delle prestazioni, in sede presso l'ufficio tecnico o in sede di sopralluogo congiunto, secondo le modalità da concordare con il RUP.

La contestazione dell'inadempienza è inviata per iscritto al "Operatore economico" tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dal Comune di Como, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata, ove ciò sia possibile, non venga regolarizzata da parte dell'aggiudicatario.

Qualora l'operatore economico reiteri la medesima inadempienza per più di tre volte, il Comune di Como, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, del presente DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE, potrà proseguire nell'applicazione delle penali in misura doppia rispetto a quanto sopra previsto.

In ogni caso, l'importo delle penali applicate non può superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali non preclude la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento di maggiori danni ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, del presente DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE.

E' in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento, indipendentemente dal numero di penali, in ragione della gravità del singolo inadempimento o di più inadempimenti.

Le somme addebitate a titolo di penale o risarcimento, ai sensi del presente articolo, sono imputate in deduzione sull'importo delle fatture liquidabili non ancora pagate, e in mancanza di provvista o per la differenza imputate alla cauzione definitiva di cui all'art. 103, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune di Como ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- qualora si verifichino da parte dell'affidatario gravi inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di cessione del contratto ad altri;
- in caso di mancata osservanza della normativa sul subappalto;
- qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- per inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza che determini un grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;

2. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

- il ritardo nella consegna degli elaborati di oltre 15 gg (quindici giorni) rispetto alla previsione contrattuale;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.);
- l'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al "Operatore economico" di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la falsità delle dichiarazioni rese dal "Operatore economico" ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, emersa all'esito del relativo controllo di veridicità;
- la violazione degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO adottato dal Comune di Como con Delibera di Giunta Comunale n°108 del 9 aprile 2014;
- la violazione degli obblighi derivante dal Patto di Integrità adottato dal Comune di Como con n. 199 del 10/05/2018

3. Il Comune di Como si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 4, del D.lgs. 50/2016, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, in caso di inadempienze che comportino l'applicazione di penali ai sensi dell'articolo 12 in misura superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale;

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi il Comune di Como su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

Art. 18 – RECESSO

1. Il Comune di Como potrà recedere unilateralmente dall'appalto, in tutto o in parte, in qualunque momento, con le forme i termini e le modalità indicate dall'art.109 D.lgs. 50/2016.

2. Il "Operatore economico" rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso eccedente quanto a lui riconosciuto dagli articoli 109, D.Lgs. 50/2016 e 1671, c.c..

3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al prestatore dove saranno esplicitate le ragioni del recesso, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune di Como verificherà la regolarità dei servizi già eseguiti.

Art. 19 - RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.

In caso di recesso, la Stazione appaltante dovrà inviare al Contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:

- a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;
- b) di un indennizzo pari a un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio.

ARTICOLO 20 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI – PATTO DI INTEGRITA'

Il "Operatore economico", con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Como” approvato con D.G.C. n°108 del 9 aprile 2014 consultabile al seguente indirizzo internet:

https://www.comune.como.it/export/sites/default/it/comune/amministrazione-trasparente/doc/Codice_comportamento_approvato.pdf ed il Patto di Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario - allegato materialmente al presente atto - approvato in schema con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 10/05/2018 in attuazione del paragrafo 3.1.13 del PNA 2013.

Il “Operatore economico” si impegna a trasmettere copia del codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Como, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al “Operatore economico” il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

Ai sensi dell'art. 24 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il “Operatore economico” incaricato dichiara di essere munito di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di competenza stipulata con a mezzo polizza n. per un massimale di € 500.000,00.

Il “Operatore economico” è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la prestazione. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente, la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del “Operatore economico” per l'esecuzione delle prestazioni in affidamento, nei modi, termini e misura di cui al D.Lgs 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria

ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto.

Art. 23 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Fermo restando quanto previsto all'art. 17, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, del presente DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE, in tema di risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 206, del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni di cui all'art. 205, D.Lgs. n. 50/2016 in tema di accordo bonario si applicano quando insorgano controversie in fase di esecuzione del presente contratto circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia possibile comporre in via stragiudiziale, è di competenza del Giudice Ordinario. E' escluso il ricorso all'arbitrato ai sensi di quanto previsto dall'art. 209, comma 2, d.lgs. 50-2016 [se l'esclusione è indicata nel bando/lettera di invito]

ART. 25 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (il vigente D.lgs. 101/2018), il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al presente incarico è il Comune di Como.

2. Il "Operatore economico" è Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del presente incarico, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.
3. Il "Operatore economico" ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'incarico; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Il "Operatore economico" è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. Il "Operatore economico" potrà citare i contenuti essenziali dell'incarico, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa all'affidamento di altri incarichi.
7. Il "Operatore economico" si impegna, altresì, a rispettare quanto altro previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.
8. Per il trattamento di dati personali soggetti a tutela del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che dovesse essere effettuato ai fini dell'esecuzione del presente incarico, il "Operatore economico" dovrà prevedere sistemi di crittografia per la protezione dei dati.

ART.26 - RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO

Dovranno essere consegnate , su richiesta del RUP fino a n. 3 copie cartacee complete senza costi aggiuntivi per il Comune di Como, in quanto ritenute comprese nelle spese.

Oltre alle copie cartacee, il "Operatore economico" dovrà consegnare al Comune di Como una copia in formato digitale su CD-ROM o DVD della predetta documentazione senza costi aggiuntivi per il Comune di Como.

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato .dwg (compatibile con Autocad – versione max. 2015).

Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti, senza costi aggiuntivi per il Committente, in formato compatibile con i tradizionali programmi di Office (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx).

ART. 27 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE saranno ad esclusivo carico del "Operatore economico" incaricato.

Questo atto, redatto mediante strumenti elettronici, consta di numero facciate e numero righe interamente scritte oltre le firme.

Como, lì

L'OPERATORE ECONOMICO" INCARICATO

IL DIRIGENTE

.....

Arch. Luca Colombo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, del Codice Civile, le parti espressamente approvano quanto agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del presente disciplinare

L'OPERATORE ECONOMICO" INCARICATO

.....

Il sottoscritto "Operatore economico", dichiara, ai sensi dell'art. 46, del D.P.R. n. 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali

in corso e di non trovarsi ai sensi di legge in alcuna condizione di incompatibilità a ricoprire detto incarico.

L'OPERATORE ECONOMICO" INCARICATO

.....

Il sottoscritto "Operatore economico", dichiara, ai sensi dell'art. 46, del D.P.R. n. 445/2000:

- di non avere a proprio carico motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs 50/2016;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di non trovarsi ai sensi di legge in alcuna condizione di incompatibilità a ricoprire detto incarico;
- di essere in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività professionale oggetto del presente incarico e di essere regolarmente iscritto all'Ordine al n. dal

IL TECNICO INCARICATO

.....

Allegati:

- Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Como - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 09/04/2014.

Firma lo schema di disciplinare di incarico professionale

Il RUP

Arch. Piera PAPPALARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(G.U. 4 giugno 2013, n. 129)

- Art. 1. Disposizioni di carattere generale
- Art. 2. Ambito di applicazione
- Art. 3. Principi generali
- Art. 4. Regali, compensi e altre utilità
- Art. 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
- Art. 7. Obbligo di astensione
- Art. 8. Prevenzione della corruzione
- Art. 9. Trasparenza e tracciabilità
- Art. 10. Comportamento nei rapporti privati
- Art. 11. Comportamento in servizio
- Art. 12. Rapporti con il pubblico
- Art. 13. Disposizioni particolari per i dirigenti
- Art. 14. Contratti ed altri atti negoziali
- Art. 15. Vigilanza, monitoraggio e attività formative
- Art. 16. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
- Art. 17. Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 1. Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3. Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente

svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od

organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8. Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9. Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10. Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11. Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12. Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13. Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14. Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le

quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15. Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54 -bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17. Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

IL TECNICO INCARICATO

.....